

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

VII.

SEDUTA DI SABATO 20 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	71
Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	71
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	71
PRESIDENTE	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
STUANI	72, 73, 75, 77, 78
ROCCHETTI	73, 74, 77, 78, 79, 80, 83
LUPIS	74
BENNANI	75
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	75, 80, 83
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	76, 79
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	79

La seduta comincia alle 8,15.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma del

l'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti i deputati Floreanini Della Porta Gisella, Gorini, Salvatore, Stuani.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379), e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nella precedente seduta era stata approvata la formulazione dell'articolo 17. Pongo ora in discussione l'articolo 18, che è del seguente tenore:

Commissioni per i danni di guerra.

« In ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Ministro del tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza, da un funzionario della Prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del Genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno anche parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato pro-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

vinciale dell'agricoltura, ed un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorché la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 4, di rispettiva competenza.

Se la Commissione deve dare parere su istanze relative ai beni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 siti fuori del territorio nazionale, interviene alla seduta un funzionario del Ministero degli affari esteri, con le facoltà di cui al precedente comma.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità della deliberazione dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.

Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superino il numero di 20 mila, il Ministro del tesoro ha facoltà di istituire una seconda Commissione: se le denunce superino il numero di 50.000, può essere istituita una terza Commissione.

Per i danni ai mobili subiti dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri all'estero e per causa di servizio previsti dalla legge 20 novembre 1941, n. 1432, il parere, in ordine all'ammissione dell'indennizzo, e sulla base di commisurazione dello stesso, è fornito dalla Commissione costituita ai sensi della legge stessa.

Innanzitutto rilevo che nel titolo è bene specificare le Commissioni di cui si tratta aggiungendo la parola «provinciali» al fine di distinguerle da quella centrale.

Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'articolo 18 vi è un emendamento proposto dagli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille soppressivo del terzo e nono comma.

Nessuno dei presentatori è presente.

STUANI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Se noi consideriamo la risoluzione approvata dalla Assemblea, con la quale la Camera ha deciso la formazione di una Commissione speciale per i danni verificatisi nei territori esteri, il terzo e il nono comma — effettivamente — non hanno ragione

di essere. Il comma nono dovrebbe, in ogni caso, essere riveduto e trasportato nell'articolo apposito che riguarderà la Commissione speciale per i danni all'estero.

La legge 20 novembre 1941, n. 1432, richiamata nel suddetto nono comma dell'articolo 18, trattava appunto dell'indennizzo dei danni di guerra subiti dai dipendenti del Ministero degli affari esteri, e stabiliva una Commissione presso il Ministero stesso per l'accertamento e la liquidazione di questi danni.

Credo che la disposizione che andiamo a stabilire riguardo alla Commissione speciale, dovrà occuparsi anche di questi danni e quindi, in effetti, sarà abrogata la legge speciale di cui sopra. La questione sarà esaminata meglio in seguito, ma, per ora, credo che si debba accogliere l'emendamento proposto.

Pongo quindi in votazione la soppressione del terzo e nono comma.

(È approvata).

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 18, quale risulta con l'emendamento apportato al titolo, e dopo le soppressioni approvate:

Commissioni provinciali per i danni di guerra.

« In ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Ministro del tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza, da un funzionario della Prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del Genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno anche parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ed un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorché la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 4 di rispettiva competenza.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità della deliberazione dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 1952

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.

Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20 mila, il Ministro del tesoro ha facoltà di istituire una seconda Commissione; se le denunce superano il numero di 50.000, può essere istituita una terza Commissione ».

(È approvata).

È stato proposto un articolo aggiuntivo, che diventerebbe il 18-bis, relativo alla Commissione speciale di cui al n. 6° della risoluzione dell'Assemblea. Mi pare sia opportuno stabilire prima il sistema delle Commissioni ordinarie e pertanto discutere la formulazione dell'articolo 19 e poi procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo 18-bis riguardante la istituzione di una commissione speciale.

(Così resta stabilito).

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 19:

Commissione centrale per i danni di guerra,

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale col compito di dare il parere sui ricorsi previsti dal penultimo comma dell'articolo 17.

Tale Commissione, presieduta da un magistrato di Cassazione, è composta da tre funzionari del Ministero del tesoro, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno parte della Commissione un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti e dell'industria e commercio, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto allorché sono da trattare ricorsi che rientrano nella materia di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti la Commissione.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro il quale può suddividere la Commissione stessa in sezioni ».

Sull'articolo 19 è stato proposto un emendamento dagli onorevoli Natali Ada, Borip-

ni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille, che suona in questi termini:

« *Modificare il secondo comma come segue:*

« Tale Commissione presieduta dal magistrato di Cassazione è composta da quattro funzionari in servizio presso il Ministero del tesoro di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto, ecc. »

Sono stati inoltre presentati dall'onorevole Lupis i due seguenti emendamenti:

« *Al terzo comma, dopo la parola: commercio, aggiungere le seguenti:* e di un funzionario del cessando Ministero dell'Africa italiana ».

« *Alla fine dello stesso comma, dopo la parola: amministrazioni, aggiungere le parole:* o che riguardano danni verificatisi negli ex territori coloniali italiani ».

I presentatori del primo emendamento non sono presenti.

STUANI. Faccio mio l'emendamento Natali che illustro brevemente.

La ragione dell'emendamento è evidente. Come è compilata la legge, i componenti della Commissione dovrebbero essere in numero pari. È necessario allora stabilire la prevalenza del voto del presidente, oppure — e credo che sarebbe meglio — aggiungere un membro che proponiamo sia un funzionario del Catasto.

PRESIDENTE. Rilevo che nel testo della Commissione, al secondo comma si dice che la Commissione centrale « è composta da tre funzionari del Ministero del tesoro, da uno della Ragioneria generale dello Stato... ». Ma quest'ultimo è nello stesso tempo funzionario del Tesoro, quindi l'espressione non è esatta. Si potrebbe perciò accettare la formulazione proposta dalla onorevole Natali Ada, presentata in sostituzione del secondo comma, apportandovi però qualche modificazione.

ROCCHETTI. Sempre al secondo comma, invece di dire: « da un magistrato di Cassazione », sarebbe meglio precisare: « da un consigliere di Cassazione », altrimenti potrebbe anche essere un magistrato del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Ritengo allora che la formulazione del secondo comma, sempre nell'emendamento proposto dagli onorevoli Natali Ada ed altri, potrebbe essere così modificata. Invece di dire: « da quattro funzionari in servizio presso il Ministero del tesoro di cui uno della Ragioneria generale

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

dello Stato...» si potrebbe dire: «è composta da quattro funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della direzione generale del catasto...».

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri, così modificato.

(È approvato).

Passiamo al primo emendamento Lupis, aggiuntivo al terzo comma, dopo la parola «commercio», delle seguenti: «e di un funzionario del cessando Ministero dell'Africa italiana».

ROCCHETTI. Poiché è in corso di approvazione la legge soppressiva del Ministero dell'Africa italiana, questo membro non ci sarà più.

PRESIDENTE. Si potrebbero sostituire alle parole: «del cessando» le altre: «proveniente dal», e sostituire alla parola «Ministero» l'altra «Amministrazione».

Con queste modifiche pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Lupis.

(È approvato).

Vi è poi l'altro emendamento dell'onorevole Lupis, che alla fine del terzo comma, dopo la parola: «amministrazioni», propone di aggiungere le parole: «o che riguardano danni verificatisi negli ex territori coloniali italiani». Ritengo inutile l'emendamento suddetto, giacché l'elencazione, sopra riferita, dei funzionari che fanno parte della commissione, per ragione della loro competenza, rende superflua l'indicazione che l'onorevole Lupis propone.

LUPIS. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nello stesso comma terzo bisognerebbe sostituire alla congiunzione «e», dopo la parola «trasporti», una virgola. Poi, invece di dire: «allorché sono da trattarsi», sarebbe più opportuno porre: «quando si trattano», e sostituire «materie» a «materia». Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così resta stabilito).

Con gli emendamenti approvati e con le modificazioni formali da me proposte, pongo in votazione l'articolo 19 nella seguente formulazione:

Commissioni centrali per i danni di guerra.

«È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con compito di dare il parere sui ricorsi previsti dal penultimo comma dell'articolo 17.

Tale Commissione, presieduta da un Consigliere di Cassazione, è composta da quattro funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno parte della Commissione un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, dell'industria e commercio ed un funzionario proveniente dall'Amministrazione dell'Africa italiana, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattano ricorsi che rientrano nella materia di interesse delle rispettive amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti la Commissione.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra.

La Commissione è nominata con decreto del Ministero del tesoro, il quale può suddividere la Commissione stessa in sezioni».

(È approvato).

Dobbiamo ora formulare l'articolo relativo alla Commissione speciale. Abbiamo due formulazioni: la prima degli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille, che è la seguente:

«È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa con il compito di esprimere il proprio parere in ordine alla concessione di contributi e indennizzi per i danni ai beni previsti nel secondo comma dell'articolo 15, in base agli atti e alle proposte trasmessi dai competenti uffici del Ministero del tesoro.

La Commissione, che è nominata con decreto del Ministro del tesoro, il quale può suddividerla in più sezioni, è presieduta da un magistrato di Cassazione ed è composta da tre funzionari del Ministero del tesoro, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari del Ministero degli affari esteri e da due del Ministero dell'Africa italiana, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti della Commissione.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra.

Il parere della Commissione è notificato all'interessato che potrà, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentare le sue osservazioni e deduzioni al Ministero del tesoro.

Il Ministero, sulla base degli atti e del parere della Commissione e sentito, ove lo ritenga opportuno, il parere della Commissione centrale prevista dall'articolo 19, emette il provvedimento di liquidazione.

Per i danni ai mobili subiti dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri resta in vigore la legge 11 novembre 1941, n. 1432 ».

L'altra dell'onorevole Lupis, costituente l'articolo aggiuntivo 43-bis, del seguente tenore:

« Per i danni di qualunque specie subiti da cittadini italiani nei territori coloniali già sottoposti alla sovranità italiana, nonché fuori del territorio nazionale — considerato tale territorio all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge — su istruttorie tecnico-amministrative degli uffici centrali del Ministero del tesoro, provvede a deliberare a maggioranza di voti sulle richieste di indennizzo e di contributi, in diritto e merito, un'apposita commissione funzionante presso il Ministero del tesoro composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione che la presiede e di due altri magistrati di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, da designarsi dal Ministero di grazia e giustizia; di quattro funzionari del cessando Ministero dell'Africa italiana di cui due funzionari del ruolo di governo e gli altri due funzionari dei ruoli tecnici coloniali (uno del ruolo degli ingegneri-architetti e l'altro del ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali o del ruolo degli ispettori agrari), da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del presidente.

La mansione di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

È in facoltà del Ministero del tesoro di istituire più commissioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo. ».

I presentatori dei due emendamenti non sono presenti.

STUANI. Faccio mio l'emendamento Natali.

BENNANI. Faccio mio l'emendamento Lupis.

PRESIDENTE. Rilevo che nel loro emendamento gli onorevoli Natali Ada, Borioni ed altri, prevedono la competenza della commissione centrale ordinaria in secondo grado, non so se questo possa essere ammesso.

Inoltre, secondo il congegno del suddetto emendamento, quando la Commissione centrale speciale ha emesso il proprio parere, si ricorre al Ministro, e il Ministro dovrebbe sentire il parere della Commissione centrale ordinaria. Mi pare che il sistema non regga, quindi credo che questa parte si dovrebbe abolire.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. L'onorevole Presidente rileva giustamente che questo procedimento non è logico e contrasta con le normali attribuzioni di queste commissioni; però io penso che gli onorevoli proponenti, avendo coscienza della imperfezione del sistema proposto, intendano sollecitare dalla Commissione l'adozione di un congegno il più possibile perfetto.

Dichiaro, per quanto mi riguarda, che sarò favorevole al congegno stesso se risulterà migliore dell'attuale,

STUANI. Mentre negli altri casi vi sono due gradi, perché si può andare alla Commissione provinciale e poi alla Commissione centrale, qui verremmo ad avere un unico grado, contro il quale non sarebbe, praticamente, ammesso ricorso.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo che dalla Commissione si ricorra al Ministro, ma io già ho rilevato che il Ministro deve sentire l'altra Commissione centrale ordinaria prima di emettere il provvedimento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il secondo comma dell'articolo 15, cui si riferisce l'emendamento Natali, riguarda le navi, i galleggianti e relativi carichi. Per questi danni si poteva pensare che l'Intendenza di finanza compisse la sua istruttoria, come

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

è previsto dal secondo comma dell'articolo 15, e decidesse, sentito il parere della Commissione centrale. Invece il primo comma dell'emendamento Natali prevede per i danni a questi beni una Commissione tecnico-amministrativa presso il Ministero.

PRESIDENTE. Ma questa è una interpretazione dell'onorevole Natali perché invece si tratta di beni iscritti presso un compartimento marittimo, ed è quindi competente la Commissione provinciale.

Non teniamo conto adesso dell'emendamento. Riferiamoci al sistema ordinario. Siccome si tratta di beni non danneggiati o perduti in acque extra-territoriali, ma di navi e galleggianti iscritti presso un compartimento marittimo dello Stato, si segue la procedura ordinaria, ossia si va avanti alle Commissioni provinciali. Perciò ritengo che il riferimento all'articolo 15 dell'emendamento Natali non sia esatto. Ma rinviamao a dopo la discussione su questo punto.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma anche per le navi perite fuori delle acque territoriali, il regime è lo stesso, e non vi è nessuna influenza agli effetti della liquidazione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Cavallari non ha ben presente tutta la formulazione dell'articolo 15: nel secondo comma c'è un riferimento al luogo di iscrizione della nave. Poi c'è un altro comma in cui si parla di danni subiti da navi e galleggianti che erano iscritti in uffici non più sottoposti alla sovranità italiana. Soltanto per questi funziona la Commissione speciale prevista presso il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Stiamo facendo una discussione sul testo della proposta degli onorevoli Natali Ada ed altri. La Commissione deve invece anzitutto decidere se portare la propria attenzione sull'emendamento Natali o su quello Lupis, oppure formulare un terzo articolo. Si potrebbe dire, dopo l'articolo 19 che parla della Commissione centrale: «È altresì creata una Commissione centrale speciale formulata in questo modo...», senza ripetere il resto dell'articolo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io propongo che questi emendamenti siano discussi insieme con l'articolo 19, perché credo che si potrebbe istituire una sola Commissione centrale.

PRESIDENTE. Nella risoluzione della Camera al n. 6 si parla di una Commissione speciale a sé.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non deve essere una Commissione a sé; basta che sia una Commissione speciale. Siccome il dise-

gno di legge già prevede una Commissione centrale, possiamo contemplare la formazione di una Commissione speciale; ma non vedo la ragione di due Commissioni centrali.

PRESIDENTE. L'articolo 19, che si occupa della Commissione centrale, dice che questa si può anche dividere in sezioni. A me pare che era intenzione dei proponenti la risoluzione approvata dall'Assemblea, che si formasse una Commissione che fosse speciale non soltanto per la materia di sua competenza ma anche per la sua formazione, ossia per i componenti; quindi deve essere una Commissione a sé.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Effettivamente questa era la volontà. D'altronde i formulatori della risoluzione sono stati gli onorevoli Castelli Avolio, Riccio e Troisi. Dicano loro quello che intendevano con la loro proposta.

PRESIDENTE. Il punto sesto dello schema di risoluzione non risponde alle intenzioni specifiche dei proponenti, ma è il risultato della discussione svoltasi in seno all'Assemblea. Furono l'onorevole Lupis e qualche altro collega che insistettero sulla necessità della formazione di Commissioni speciali non tanto obiettivamente considerate, quanto in relazione alla qualificazione soggettiva dei componenti, nel senso che i medesimi fossero al corrente delle questioni tecniche ad essi demandate per il parere.

Come mia opinione personale, credo che si risponda meglio al voto della Camera formando proprio una Commissione speciale.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Se sovraccarichiamo la Commissione centrale anche del lavoro relativo ai danneggiati nei territori extranazionali, essa sarà costretta a formare una Sottocommissione. Quindi tanto vale costituire addirittura un'altra Commissione. Io sarei perciò dell'opinione di formare una Commissione speciale apposita.

Credo però che bisogna adottare una formulazione migliore.

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato esposto precedentemente anche dall'onorevole sottosegretario, se vogliamo poi ammettere che il Ministro, in sede di ricorso, debba sentire la Commissione centrale ordinaria, dovremo fare una Commissione speciale per questa materia che abbia un numero di componenti minori della commissione centrale, per stabilire il doppio grado.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Questa Commissione centrale a chi dà il suo parere ?

PRESIDENTE. A quell'organo che abbiamo stabilito nella seduta di ieri, perché abbiamo detto che per i danni, le perdite, le distruzioni avvenute fuori del territorio nazionale, è competente il Ministero del tesoro. Precedentemente nella legge era stabilito che in materia di danni extra-territoriali era competente l'intendente di finanza di Roma. Ma, per non sovraccaricare di lavoro l'Intendenza di finanza di Roma, si è fissata poi la competenza del Ministero del tesoro.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quindi si tratta di un ufficio del Ministero del tesoro, contro le quali decisioni è previsto ricorso a quello stesso Ministero.

PRESIDENTE. Ma il Ministero del tesoro deve sentire il parere della Commissione centrale.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io non sono d'accordo, perché è una finzione parlare di doppio grado quando il provvedimento contenente la deliberazione emana dalla stessa persona.

PRESIDENTE. Non è esatto. Anche in materia doganale avverso i provvedimenti del Ministero delle finanze è ammesso il ricorso al Ministro.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nel caso richiamato dal presidente vi è un provvedimento del Ministero che non è del Ministro, per cui è ammissibile successivamente il ricorso al Ministro stesso. Nel caso in questione, al contrario, vi è un solo provvedimento: quello del Ministro del tesoro il quale può emetterlo anche dopo aver sentita l'altra Commissione. In realtà noi avevamo ritenuto in un primo momento che per i beni danneggiati all'estero doveva esserci una sola autorità competente, che era l'Intendente di finanza di Roma, così come per i processi, che si devono dibattere in rapporto ai reati commessi all'estero, in certi casi è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Adesso abbiamo spostato il primitivo concetto in seguito a un suggerimento sul quale non abbiamo sufficientemente meditato, e siamo passati alla competenza del Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio rileva che all'articolo 15 abbiamo stabilito che il provvedimento è del Ministero del tesoro, quindi soggettivamente il decreto è intestato al Ministro del tesoro.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. In questo modo si viene ad avere in realtà un unico grado.

PRESIDENTE. Ma ritengo che in questo caso si possa ammettere anche il grado unico.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. In base a quale principio?

ROCCHETTI. Perché si va direttamente al potere centrale.

PRESIDENTE. Soggettivamente ci sarà il decreto del Ministro del tesoro; avverso il decreto del Ministro del tesoro, decreto di natura amministrativa di liquidazione, è impossibile prevedere un ricorso al Ministero. Se il Ministero emette un atto amministrativo, contro quest'atto amministrativo si può poi procedere in via di ricorso, che sarebbe un ricorso gerarchico ordinario?

ROCCHETTI. Mi pare che in materia esistono delle disposizioni analoghe. Ricordo di avere una volta patrocinato un ricorso avanti al Ministro dei trasporti, riguardante un provvedimento disciplinare preso dal suo Ministero. Quindi contro il provvedimento disciplinare in materia di trasporti si ricorre al Ministro.

PRESIDENTE. In materia doganale avverso il provvedimento del Ministero — che soggettivamente è del Ministro — la legge ammette il ricorso al Ministro stesso.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma la materia doganale è così mal regolata!

PRESIDENTE. Questo ricorso, in tutti i casi, avrebbe valore di un ricorso di opposizione, quindi può essere ammesso.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Effettivamente è una opposizione su cui decide lo stesso Ministero.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il Ministro farà decidere a quegli stessi uffici che già hanno deciso.

STUANI. La Commissione centrale ordinaria, per quanto sia un duplicato, sarà sempre una certa garanzia, perché è composta di altre persone e si ha la possibilità di un esame sotto un altro punto di vista e con elementi nuovi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei fare una proposta: abbiamo un Sottosegretariato che ha una certa vita autonoma. Vorrei allora affidare la liquidazione per i danni extra-territoriali, invece che all'Intendente di finanza di Roma, al Sottosegretariato, sentita la Commissione centrale. Avverso la decisione del Sottosegretariato, si ricorrerebbe al Ministro del tesoro.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma il Sottosegretario funziona per delega del Ministro.

PRESIDENTE. I rapporti tra Sottosegretario e Ministro sono dei rapporti sostitutori e di carattere politico.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. I Sottosegretari non hanno soltanto rapporti sostitutori interni, ma anche rapporti autonomi.

PRESIDENTE. Io credo che convenga stabilire un sistema che sia sincrono e parallelo all'altro che abbiamo già previsto per i danneggiati ordinari; cioè stabilire la Commissione speciale per i danni extra-territoriali. Questa Commissione dà il suo parere al Ministero del tesoro, che provvede emettendo un provvedimento amministrativo. Avverso questo provvedimento, potremmo prevedere la tutela che abbiamo prevista in tutti gli altri casi, e cioè il ricorso al Ministro, sentita la Commissione centrale.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Chi firmerà il provvedimento?

PRESIDENTE. Lo firmerà il Ministro, e non c'è niente di eccezionale, che il Ministro si pronunci poi in sede di opposizione o di revisione del primo provvedimento.

STUANI. Si è detto che si costituisce questa Commissione speciale per i danni all'estero. Consideriamo allora questa Commissione speciale, che ha delle cognizioni specifiche per quei danni, come Commissione di primo grado; contro di essa si ricorrerà alla Commissione centrale.

ROCCHETTI. Ma la Commissione dà soltanto pareri; si deve andare sempre al Ministro.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La procedura sommariamente accennata dal Presidente, secondo me, non è possibile. Non basta, dopo aver sentito il parere di una Commissione, quella speciale, sentire il parere di un'altra Commissione, purché sia composta di altre persone, perché bisogna che la seconda Commissione sia composta non solo da persone diverse, ma da persone che abbiano un rango superiore ai componenti dell'altra. Invece, nell'emendamento dell'onorevole Lupis, la Commissione speciale è composta di persone di rango molto elevato. Secondo me, se si vogliono istituire due Commissioni, bisogna che la Commissione speciale sia composta di funzionari che abbiano un rango inferiore alla Commissione centrale.

PRESIDENTE. Io proporrei di metterci d'accordo sul sistema da seguire, ed incaricare poi gli onorevoli Cavallari e Riccio di procedere alla formulazione, ciò per ragioni di economia di tempo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'unica questione che noi sostanzialmente dobbiamo decidere è questa: se il provvedimento amministrativo, nel caso in questione,

debba essere emanato dal Ministro del tesoro, o se si debba ammettere, in prima istanza, la competenza, come già prima avevamo stabilito, dell'Intendenza di finanza. Credo che la cosa migliore sia di ritornare a questa ultima soluzione. C'è una difficoltà di natura pratica, relativa alla organizzazione degli uffici, ma questa si può agevolmente superare. Quindi mi pare che sia meglio ristabilire la competenza dell'Intendenza di finanza di Roma, piuttosto che procedere alla formazione di una Commissione speciale. Avverso il decreto dell'Intendente di finanze di Roma ci sarà il ricorso al Ministro del tesoro che sentirà una Commissione speciale centrale. Così stabiliamo il doppio grado e garantiamo quella che è la risoluzione di queste varie questioni in rapporto ai vari casi.

PRESIDENTE. Ci sono tre ragioni che si oppongono a questa soluzione: prima, che noi dobbiamo attenerci al voto della Camera, il quale vuole che le questioni relative ai danni extra-territoriali siano decise da una Commissione speciale; seconda, che noi possiamo tornare sugli articoli già formulati, in sede di coordinamento quando ci accorgiamo che vi sia una discrepanza evidente, ma non possiamo modificare gli articoli già approvati; terza, che abbiamo a lungo esaminato le ragioni che ci consigliavano di non deferire queste questioni, che riguardano danni extra-territoriali, alla competenza della Intendenza di finanza di Roma.

Non mi pare quindi che si possa accogliere la proposta dell'onorevole Riccio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Insisto sulla mia proposta facendo osservare che noi creiamo la Commissione speciale centrale che dia il parere al Ministro del tesoro. Sarà in grado di appello, ma ciò non significa che non abbiamo mantenuto il congegno in rapporto all'adempimento della risoluzione approvata dall'Assemblea. Io non condivido l'idea di inserire entro l'ambito del Ministero del tesoro il doppio grado, perché sarebbe una finzione.

L'onorevole Presidente dice che non possiamo tornare sugli articoli già approvati. Ma noi stiamo discutendo su articoli che debbono rappresentare un sistema unico. È vero che abbiamo accolto ieri un determinato indirizzo in rapporto all'articolo 15; ma adesso stiamo completando il sistema, quindi una revisione può essere fatta.

È vero poi che è stata esclusa la competenza dell'Intendenza di finanza di Roma, in seguito a vari suggerimenti e considerazioni; ma vi invito a considerare che queste prati-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

che, o dall'Intendenza di finanza, o in altro modo, dovranno essere liquidate, quindi è questione di organizzazione di uffici.

Mi permetto di pregare il Presidente di voler accedere all'idea di tornare alla competenza primaria in primo grado dell'Intendenza di finanza e di creare questo doppio grado che è garanzia anche per i sinistrati.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Riccio, in quanto il voler rinviare queste pratiche alla Intendenza di finanza significherebbe ritardare il corso dei provvedimenti almeno di un anno. Le pratiche dei sinistrati extra-territoriali sono già istruite dagli uffici del Sottosegretario e sarebbero già pronte per essere decise. Se dovessero essere rinviate all'Intendenza, questa dovrebbe organizzare uffici nuovi, schedari, archivi e tutto si risolverebbe in una perdita di tempo a danno dei sinistrati.

PRESIDENTE. Siamo dunque dinanzi a due proposte. La prima è quella di costituire una Commissione speciale col compito di dare parere all'ufficio del Ministero del tesoro che emette il provvedimento. Avverso questo provvedimento, si prevede l'opposizione — se non lo vogliamo chiamare ricorso — al Ministro del tesoro, il quale deve sentire la Commissione centrale ordinaria ed emettere il suo decreto che ha valore definitivo, salvo il ricorso in sede giurisdizionale.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Riccio di deferire queste pratiche, relative ai danni extra-territoriali, alla competenza dell'Intendenza di finanza di Roma. Questa sarebbe tenuta a sentire una Commissione speciale presso l'Intendenza stessa. Avverso il decreto dell'Intendente di finanza si ammetterebbe il ricorso al Ministro. Il Ministro deciderebbe sentita un'altra Commissione centrale speciale: quindi si prevederebbe la formazione di due Commissioni speciali.

La Commissione deve decidere. Votiamo prima sulla proposta dell'onorevole Riccio come quella che si allontana di più dal testo della risoluzione votata dall'Assemblea.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per dichiarazione di voto. Io sento gli scrupoli dell'onorevole Riccio, perché in parte sono anche i miei. Le funzioni demandate al Ministero del tesoro, che emette prima un provvedimento e poi ne emette un altro, danno luogo ad una prassi che si distacca da quella seguita per tutte le altre categorie di beni danneggiati. Inoltre, pur non rappresentando una innovazione assoluta, costituiscono una eccezione nel nostro ordinamento giuridico.

D'altra parte non mi nascondo che la proposta dell'onorevole Riccio se è preferibile dal lato giuridico, sotto l'aspetto pratico può non portare ai danneggiati un gran beneficio. Attualmente, presso il Sottosegretario per i danni di guerra, vi sono degli uffici addetti a questa incombenza, che esaminano cioè le pratiche dei danni extraterritoriali. Se fosse accolta la proposta del collega Riccio, prima di tutto si renderebbe necessario trasferire questi fascicoli all'Intendenza di finanza, e ciò costituirebbe senza dubbio una notevole perdita di tempo, perché ormai al Ministero del tesoro esistono una attrezzatura speciale dei funzionari addetti e delle procedure pendenti.

Inoltre la proposta dell'onorevole Riccio comporta la creazione di due Commissioni speciali, una delle quali è completamente nuova, quella cioè che dovrebbe collaborare con l'Intendenza di finanza.

Io sono contrario alla creazione di nuovi organismi, se non quando questi si manifestano indispensabili al buon funzionamento dei servizi. E non credo che sia indispensabile la creazione di queste altre Commissioni speciali.

Sono quindi favorevole alla proposta dell'onorevole Presidente, la quale, a parte le riserve di carattere giuridico, ha il pregio di lasciare le cose come oggi stanno, e quindi di assumere i difetti ma anche i pregi della attuale procedura.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Insisto nella mia proposta, perché risponde a una mia convinzione. Vorrei chiarire che, accogliendosi la proposta dell'onorevole Presidente, non si deve parlare di opposizione, perché se parliamo di opposizione, sostanzialmente riconosciamo che il provvedimento del Ministero del tesoro è un provvedimento definitivo e pertanto si deve parlare di ricorso interno, per evitare che dal primo provvedimento possa derivare subito il ricorso al Consiglio di Stato.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io mi astengo, perché le due soluzioni sono entrambe difettose.

PRESIDENTE. Ho parlato di opposizione in senso generico. Poi si vedrà il termine esatto.

ROCCHETTI. Faccio mie le osservazioni espresse dall'onorevole Cavallari. Ma credo di poterne aggiungere una che, secondo me, ha la sua importanza. Il punto 6 della risoluzione approvata dall'Assemblea dice che occorre procedere alla costituzione di una Commissione centrale speciale competente ad emettere

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

il parere per i beni danneggiati o distrutti fuori dell'attuale territorio dello Stato. Ora non basta soddisfare a quello che è l'espressione letterale di tale risoluzione, ma bisogna osservare il concetto informatore insito in essa.

Ora, quale era lo spirito informatore? Che non si dovesse prescindere da quello che è l'attuale sistema del potere centrale. Se andiamo all'Intendenza di finanza, per poi passare alla Commissione centrale, al solo scopo di salvare la risoluzione, salviamo la forma, ma non salviamo lo spirito.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma allora bisogna arrivare al grado unico.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Riccio.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la mia proposta.

(È approvata).

Prego gli onorevoli Cavallari, Riccio e Rocchetti di procedere alla formulazione del relativo articolo, che per ora è l'articolo 19-bis.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Rimaniamo d'accordo che si costituirà il doppio grado interno, cioè che vi sarà un provvedimento del Ministro, contro il quale si potrà ricorrere al Ministro stesso. Soltanto il secondo provvedimento del Ministro sarà quello definitivo.

PRESIDENTE. S'intende.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Quindi dobbiamo prevedere anche un termine entro il quale è ammesso il ricorso interno, decorso il quale, il primo provvedimento diventa definitivo.

PRESIDENTE. Precisamente.

Abbiamo dunque stabilito l'ordinamento delle Commissioni provinciali, e quello della Commissione centrale. Esamineremo poi la formulazione della norma elaborata dagli onorevoli Riccio, Cavallari e Rocchetti, concernente l'ordinamento della Commissione speciale.

Quindi a questo punto possiamo aprire la discussione sugli emendamenti che riguardano il parere delle Commissioni di cui ai due articoli precedenti.

L'onorevole Martuscelli ha presentato il seguente articolo 19-bis:

« Il parere delle Commissioni, di cui ai due articoli precedenti, ha efficacia vincolante per l'Amministrazione ».

« Subordinatamente alla mancata approvazione del precedente testo, dare all'articolo 19-bis la formulazione seguente:

« L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni di cui ai due articoli precedenti senza motivare il relativo provvedimento ».

Quindi con la prima proposta si vorrebbe rendere vincolante il parere della Commissione. Con la seconda si afferma che, qualora l'Amministrazione si discosti dal parere della Commissione, deve motivare.

L'onorevole Martuscelli non è presente.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*.

Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Esaminiamo la prima ipotesi dell'emendamento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*.

Questo principio era stato già accettato, quando si è detto « con parere motivato ».

PRESIDENTE. Una cosa è dire che gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione devono essere motivati, altra cosa è dire che il parere di un organo consultivo è vincolante.

ROCCHETTI. Io sono contrario alla proposta che, dal punto di vista costituzionale mi sembra assolutamente inaccettabile. Infatti, stabilendo che il parere di una Commissione amministrativa abbia efficacia vincolante per l'amministrazione, mi sembra che si dovrebbe attribuire alla Commissione stessa un potere discrezionale di carattere risolvente, sul quale non si può più deliberare. Ciò sarebbe senza dubbio in contrasto con quella norma della Costituzione che stabilisce che non si possono costituire giurisdizioni speciali.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*.

Io insisto per i motivi già espressi nella discussione generale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io credo che l'efficacia vincolante del parere della Commissione e il parere consultivo siano due cose diverse. Però mi riporto all'osservazione pratica fatta ieri: se uno stato di dubbio esiste nei componenti della nostra Commissione sul carattere dell'emendamento dell'onorevole Martuscelli, non è il caso di correre il rischio di approvare una norma incostituzionale.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*.

Credo che quando discuteremo della riforma del contenzioso tributario, sarà tenuta presente in quella sede la tesi sostenuta dall'onorevole Rocchetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Martuscelli aggiuntivo dell'articolo 19-bis così formulato:

« Il parere delle Commissioni, di cui ai due articoli precedenti, ha efficacia vincolante per l'Amministrazione ».

(Non è approvato).

Esaminiamo la formulazione subordinata del medesimo articolo:

« L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni, di cui ai due articoli precedenti, senza motivare il relativo provvedimento ».

CAVALLARI, *Relatore per la minoranza*. Mi pare che la questione meriti particolare considerazione. L'emendamento è indispensabile sia nei riflessi della tutela del danneggiato, che in quelli della pubblica amministrazione. In questo senso: che deve essere riconosciuto il diritto al danneggiato di ricorrere al Ministro del tesoro avverso il provvedimento dell'Intendente di finanza. Cosa sono questi provvedimenti? Sono dei provvedimenti adottati dall'Intendente, sentito il parere della commissione provinciale. Quindi è fuori di dubbio che esplicitamente o implicitamente nel suo deliberato l'Intendente di finanza esprimerà cose che saranno un po' il frutto della discussione avvenuta nella stessa Commissione. Potrà darsi che l'Intendente di finanza, per suoi motivi, ritenga di non tener conto del parere della Commissione. Però quello che egli dirà nell'atto col quale consente o nega il contributo e l'indennizzo non può essere altro che il frutto di una elaborazione, da parte dello stesso Intendente, del parere della Commissione.

Allora il danneggiato, per potersi opporre efficacemente a questo deliberato dell'Intendente, ha bisogno di conoscere, sia pure per sommi capi, il parere che in proposito è stato emesso dalla Commissione provinciale.

Se consentissimo all'Intendente di esprimere il suo avviso, senza consentire che il danneggiato conosca almeno per sommi capi il parere che è stato dato dalla Commissione provinciale, evidentemente noi non daremmo al danneggiato, a cui si riconosce il diritto di ricorrere al Ministro del tesoro, tutte quelle possibilità e tutte quelle facoltà che gli spettano. E non gli si consentirebbe, in sostanza, di apprestare i mezzi di difesa che ha diritto di poter usare.

Lo stesso si dica per il Ministro del tesoro. Il Ministro del tesoro a un certo punto si

trova di fronte a un ricorso di un sinistrato avverso una deliberazione dell'Intendente di finanza. Se il Ministro deve decidere su questo ricorso, si dovrà necessariamente rendere conto dell'iter che ha seguito l'Intendente di finanza nell'emettere la sua deliberazione. Quindi dovrà avere tutti i dati a sua disposizione e cioè: da una parte il deliberato dell'Intendente di finanza, dall'altro il parere espresso dalla Commissione provinciale. Perché, tutte le volte in cui l'Intendente di finanza, nell'emettere il provvedimento impugnato si sia discostato dal parere della Commissione provinciale, evidentemente il Ministro del tesoro sarà chiamato anche a vagliare le ragioni e dell'Intendente e della Commissione provinciale. In tutti i casi, inoltre, è interesse del Ministro del tesoro e della Commissione centrale conoscere il parere della Commissione provinciale, perché entra in campo non solo l'attività che deve essere spiegata dal Ministro del tesoro, ma anche l'attività che deve essere spiegata dalla Commissione centrale.

Ora, come può la Commissione centrale esprimere un parere, *cognita causa*, al Ministro del tesoro che lo deve richiedere, se non sa quello che in proposito ha detto all'Intendente di finanza la Commissione provinciale?

D'altra parte non si può ammettere che il Ministro del tesoro e la Commissione centrale possano venire a conoscenza del parere espresso dalla Commissione provinciale per via interna. Ufficialmente non v'è alcuna possibilità per il Ministro del tesoro e per la Commissione centrale di venire a conoscenza del parere espresso dalla Commissione provinciale, se non attraverso lo strumento che integra il deliberato dell'Intendente di finanza, in quanto non vi è alcun articolo nella legge che stabilisca che la Commissione provinciale deve rendere noto alla Commissione centrale e al Ministro del tesoro il parere dato all'Intendente di finanza.

Ma anche se questo potesse avvenire in linea di diritto, rimarrebbe scoperta la tutela del danneggiato, la quale invece impone che egli sappia, per impostare il più efficacemente possibile e tutelare i propri diritti, se l'Intendente di finanza ha emesso la deliberazione che egli impugna su parere conforme della Commissione provinciale ovvero se se ne è discostato.

Per questo, mi pare che l'emendamento Martuscelli non possa essere respinto.

PRESIDENTE. Salvo una diversa formulazione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io sono contrario. Innanzi tutto perché la dizione dell'emendamento Martuscelli potrebbe far pensare che il decreto dell'Intendente di finanza possa essere non motivato, mentre la Costituzione impone tale motivazione.

CAVALLARI, *relatore di minoranza*. Questo è un cavillo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario in secondo luogo perché il provvedimento deve essere motivato sempre; e allora l'emendamento è superfluo. Se poi questo emendamento deve significare che, ove l'Intendente di finanza si discosti dal parere della Commissione, deve analizzare i singoli argomenti del parere e confutarli, è chiaro che si dà una impostazione eccessiva al senso della parola « motivazione », la quale invece deve contenere soltanto l'indicazione degli argomenti che inducono l'Intendente di finanza a prendere quella conclusione, ma non la confutazione degli argomenti esposti dalla Commissione.

Siccome il provvedimento deve essere motivato, e motivazione significa l'indicazione degli argomenti che portano a quella conclusione, io ritengo superfluo l'emendamento.

Infine, poichè potrebbe essere dato all'emendamento una interpretazione particolare, la quale potrebbe essere fonte di cavilli giuridici, in sede di ricorso al Consiglio di Stato, io esprimo il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Ma il provvedimento che viene impugnato avanti al Consiglio di Stato non è il provvedimento del Ministro?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma il provvedimento del Ministro si trova nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. Deve essere regolato in rapporto alla legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma non deve essere motivato come vorrebbe l'onorevole Martuscelli, ossia non deve confutare tutti gli argomenti della Commissione centrale.

CAVALLARI, *Relatore per la maggioranza*. Si dovrebbe dire: « Nella motivazione del decreto dell'Intendente di finanza dovranno essere esposte le ragioni del suo eventuale dissenso dal parere espresso dalla Commissione provinciale ».

PRESIDENTE. Non è una formulazione giuridica in sede amministrativa. Credo che sia più giuridica la formulazione dell'onorevole Martuscelli.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma l'emendamento dell'onorevole Martuscelli ha

il contenuto cui si riferisce l'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. La Costituzione dice che i provvedimenti amministrativi devono essere motivati. Non dice come devono essere motivati. Ora, esistono motivazioni in fatto e motivazioni in diritto. Di fronte a una pratica semplicissima di liquidazione, avvenuto il danno, accertato con elementi di fatto che sono stati danneggiati alcuni oggetti, sentite le informazioni, ecc., si liquida la somma. Questa è una elementare motivazione in punto di fatto. Di fronte a un fatto semplice, non complesso, e di fronte a una situazione tale, per cui non siano nate questioni giuridiche, si ha una semplice motivazione di fatto.

La motivazione diventa complessa, quando sorgono delle difficoltà di carattere giuridico.

Allorché la Costituzione dice che i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, si ferma a questa norma imperativa, ma non dice come le amministrazioni, nell'emettere le proprie decisioni, debbono soddisfare all'obbligo della motivazione.

Non credo però che sia esatto che l'amministrazione o il giudice debbono rispondere a tutte le argomentazioni; perché quando si va in giudizio e l'avvocato deduce una quantità di eccezioni, ragioni, argomentazioni, non credo che sbagliamo nel dire che il giudice decide il punto saliente della controversia, senza avere l'obbligo di seguire le parti in tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni.

Quindi il concetto che ha voluto esprimere l'onorevole Martuscelli è questo: che l'amministrazione, e per essere più precisi, l'Intendente di finanza o anche il Ministro in caso di beni extra territoriali, quando si discostano dal parere della Commissione, devono motivare il proprio provvedimento.

Insomma, l'emendamento dell'onorevole Martuscelli non risponde altro che ad una esigenza logica, che ha il suo substrato in una costantissima, secolare giurisprudenza amministrativa.

Anche se non si dice, quando c'è un organo deliberante, che deve sentire un organo consultivo, ogni qual volta l'organo deliberante non si adegua a quanto ha detto l'organo consultivo, ne indica sempre, per giurisprudenza costante, la ragione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per questo l'emendamento è fuori luogo.

PRESIDENTE. L'emendamento ha ragione politica, perché, quando l'Intendente di finanza deve fare il suo provvedimento per beni nel territorio, o quando il Ministro del tesoro emette la sua decisione per beni

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

fuori del territorio, e si vogliono discostare dal parere di quelle determinate commissioni previste dagli articoli da noi formulati, devono dirne le ragioni.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che l'emendamento sia superfluo per tutte le ragioni indicate proprio dall'onorevole Presidente. L'unico contenuto che potrebbe avere l'emendamento, sarebbe quello relativo alla indicazione delle argomentazioni del parere che vengono confutate; il che sarebbe un assurdo. L'interpretazione dell'onorevole Cavallari sta a significare che il contenuto dell'emendamento sarebbe soltanto questo. Quindi, proprio per evitare interpretazioni che sono in contrasto con quello che è il giusto, credo che l'emendamento debba non essere approvato. La motivazione deve essere sempre fatta. Questo emendamento potrebbe avere — e l'ha nelle intenzioni dei proponenti — altro contenuto.

PRESIDENTE. L'emendamento ha un contenuto pratico, altrimenti potrebbe avvenire che l'Intendente faccia rientrare la propria deliberazione entro lo schema di un semplice stampalino.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma l'Intendente deve essere cosciente, perché deve rispondere del suo operato ai suoi superiori. Che si diano delle norme in una circolare, va bene, ma in una legge non lo capisco.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non vi sono ragioni sostanziali che ostino, quindi mi rimetto alla decisione della Commissione. Ove, ai fini di una maggiore chiarezza, la Commissione pensasse di dover formulare la norma — perché, certo, dovrebbe essere modificata — io non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. I provvedimenti sono il decreto dell'Intendente di finanza e il decreto del Ministro per i beni fuori del territorio dello Stato. Quindi potremmo dire: I decreti dell'Intendente di finanza di cui all'articolo... e del Ministero del tesoro, di cui all'articolo... qualora si discostino dal parere delle Commissioni di cui agli articoli devono essere motivati.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Perché « qualora si discostino ? ». Ma quando non si discostano, forse che non debbono essere motivati? L'interprete vorrà cercare la ragione logica della norma e darà una interpretazione che non è quella del nostro Presidente.

ROCCHETTI. Io condivido le ragioni dell'onorevole Riccio e condivido anche le apprensioni che sono state manifestate circa una motivazione specifica. Quindi bisogna

trovare un terzo sistema, che potrebbe essere questo: non dire che l'amministrazione non può discostarsi senza motivare, perché ciò significherebbe che ordinariamente non si motiva; ma dire che non può discostarsi senza indicarne gli specifici motivi.

PRESIDENTE. Bisognerebbe parlare di una motivazione specifica.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ma ella, onorevole Presidente, pensa quale interpretazione può avere questa « motivazione specifica » innanzi al Consiglio di Stato ?

PRESIDENTE. Questi provvedimenti non vanno al Consiglio di Stato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ci vanno i provvedimenti del Ministro; quindi si dà al Consiglio di Stato la possibilità di una serie di interpretazioni, e non so se saranno a beneficio dei sinistrati.

ROCCHETTI. In definitiva sono solidale col punto di vista dell'onorevole Riccio, a meno di modificare in questo modo: « ... senza indicarne gli specifici motivi ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Si potrebbe dire: « Nella motivazione dei decreti di concessione dovrà essere fatta anche menzione del parere della Commissione consultiva ».

PRESIDENTE. Si potrebbe arrivare ad osservare questo obbligo con una semplice menzione a stampa: « Sentito il parere della Commissione consultiva ».

Ci sarebbe la formulazione di Rocchetti, che mi sembra migliore: « Senza indicarne gli specifici motivi ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ciò significa la confutazione degli argomenti del parere.

PRESIDENTE. Potremmo dire: « L'amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni, di cui ai due articoli precedenti, senza indicarne le ragioni ». Rimarrebbe l'obbligo di motivazione, che è imposto dalla Costituzione, e si indicherebbero le ragioni per cui il provvedimento si discosta dal parere.

Pongo quindi in votazione questo emendamento come da me letto, salvo coordinamento.

(È approvato).

Questo articolo diverrà 19-ter, perché l'articolo 19-bis riguarda la Commissione speciale.

Passiamo all'articolo 20 :

Forme della concessione.

« Al danneggiato è corrisposto un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso ».

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1952

Dobbiamo sostituire alla parola «corrisposto» l'altra «concesso», in coordinamento a quanto già approvato per i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 su emendamento dell'onorevole Rocchetti.

L'onorevole Basile ha presentato su questo articolo il seguente emendamento: nel titolo alla parola «concessione» sostituire «corresponsione».

La proposta s'intende decaduta per l'approvazione dell'emendamento Rocchetti allo articolo 1 del disegno di legge.

Pongo in votazione l'articolo 20 con la modificazione che abbiamo introdotto.

(È approvato).

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*.
Stiamo discutendo una materia delicatissima. Questa mattina ho appreso che l'arti-

colo 17, su cui avevo diverse osservazioni da fare, era stato approvato ieri, mentre ero stato chiamato fuori dell'aula. Mi pare che, data l'ora di inizio dei nostri lavori, la Commissione non possa riunirsi più di tre volte la settimana, poiché ciascuno di noi è anche occupato intensamente con i lavori dell'Assemblea. Faccio perciò una formale proposta in questo senso.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una legge urgentissima. Ad ogni modo riferirò la sua richiesta all'onorevole Presidente della Camera.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.